

DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI**SESTO GRUPPO**

Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un sesto gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa.

Articolo 3

1. E' possibile ricomprendere nella nozione di polizze stipulate in connessione con un "viaggio prenotato", ai sensi dell'art. 3, comma 6, punto 4 del Regolamento le polizze stipulate da società di autonoleggio ed aventi come assicurati i titolari del contratto di autonoleggio a copertura di rischi quali la perdita della vita, infortuni, perdita o danneggiamento del bagaglio trasportato con l'autoveicolo noleggiato?

L'interpretazione della locuzione "viaggio prenotato" deve essere effettuata alla luce del dato letterale contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. e), punto ii) della Direttiva 2002/92/CE che, al fine di rendere operativa l'esclusione dell'applicabilità della disciplina dell'intermediazione assicurativa richiede che la polizza copra rischi connessi con "il viaggio prenotato presso l'intermediario".

Dalla condizione sopra evidenziata discende che la semplice stipula di un contratto di noleggio di autoveicoli non rientra nella nozione di "viaggio prenotato": infatti, appare evidente che la stipula di un contratto di autonoleggio ha ad oggetto il noleggio di un mezzo di trasporto e non la prenotazione di un viaggio.

La semplice possibilità di effettuare un viaggio, usufruendo direttamente in proprio del mezzo di trasporto preso a noleggio, non pare sufficiente per estendere la definizione di prenotazione di un viaggio fino a ricomprendervi il semplice noleggio del mezzo di trasporto.

Articolo 4 – Iscrizione nel Registro

1. Può un intermediario iscritto nella sezione D ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione?

Un intermediario iscritto nella sezione D non può ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione, perché in tal modo verrebbe ad esercitare le funzioni del collaboratore e dovrebbe, pertanto, essere iscritto nella sezione E.

Tuttavia, non sussistendo divieti specifici, nulla esclude che un'impresa di assicurazioni possa conferire congiuntamente o disgiuntamente incarichi di distribuzione a più intermediari iscritti nella stessa sezione, cosicché, nell'ambito di tale incarico, gli stessi possano liberamente organizzarsi in ordine alle modalità di distribuzione, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento e del mandato conferito dall'impresa, ferma restando, pertanto, la possibilità di intermediare unicamente prodotti standardizzati.

2. I soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via accessoria ad un'altra attività professionale principale, distribuendo polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l'acquisto di beni e servizi, sono tenuti ad iscriversi nel registro e, nel caso affermativo, con quali modalità sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Regolamento stesso?

Ai sensi del Regolamento è qualificata come attività di intermediazione assicurativa quella di cui all'art. 2, lett. d), del Regolamento medesimo anche quando abbia ad oggetto coperture assicurative abbinate alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, forniti a titolo di attività principale.

Nel caso in cui tale attività di intermediazione assicurativa sia esercitata in via complementare rispetto ad un'altra attività professionale principale all'interno degli esercizi commerciali in cui i beni o servizi sono acquistati ed abbia ad oggetto polizze collegate ad operazioni di finanziamento si ritiene che l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento possa realizzarsi con le modalità di seguito esposte.

Con riferimento agli obblighi di iscrizione previsti dal Regolamento, è da premettere che essi non riguardano coloro che, nella qualità di commessi ai sensi dell'art. 2210 c.c., offrono, all'interno di esercizi commerciali in cui i beni o i servizi sono acquistati e sulla base di convenzioni stipulate con una compagnia di assicurazioni, coperture assicurative accessorie a detti beni o servizi e tipiche dei contratti di credito al consumo. Ciò considerato che costoro ordinariamente svolgono mansioni ritenute dalla giurisprudenza meramente esecutive e prive di contenuto negoziale.

Dovranno essere invece iscritti nella sezione E del Registro, in quanto collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei singoli punti di vendita, muniti di procura institoria che ne definisca lo *status*, assoggettandoli alla responsabilità dell'intermediario committente.

In questi casi, per quanto concerne l'informativa precontrattuale da fornire all'acquirente – consumatore, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Regolamento, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D dovrà predisporre e l'addetto all'attività di intermediazione nel punto vendita distribuire ai commessi, una nota sinteticamente illustrativa delle caratteristiche della copertura assicurativa accessoria al bene o servizio offerto al cliente, in modo che quest'ultimo, ricevendola in consegna, possa averne conoscenza in fase prenegoziale.

La nota illustrativa da mettere a disposizione del cliente dovrà afferire unicamente alle predette coperture, restando inteso che ogni ulteriore e più approfondita informazione potrà essere fornita esclusivamente dall'addetto all'attività di intermediazione all'interno del punto vendita, in quanto iscritto nel Registro, coperto dalla responsabilità patrimoniale dell'intermediario iscritto nella sezione D di cui è collaboratore e tenuto agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale.

Resta inteso che ai clienti, oltre all'informativa circa la sussistenza del tipo di copertura abbinata al finanziamento, va consegnata la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 del Regolamento, del cui rilascio gli stessi clienti dovranno fornire attestazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Il responsabile iscritto in E, inoltre, attraverso la sua presenza nel punto vendita ove i commessi operano, dovrà garantirne l'operato, rispondendo della loro correttezza secondo i principi generali. Dell'assunzione di responsabilità è predisposta e conservata adeguata formalizzazione.

La menzionata ricostruzione attiene a coperture assicurative intese a garantire al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione dell'acquirente – consumatore, furto o perdita di strumenti di pagamento connessi ad

operazioni di credito al consumo, ovvero ad altre coperture la cui accessoria rispetto al credito sia attestata da apposite clausole di vincolo a favore del finanziatore o dalla designazione di quest'ultimo quale beneficiario della prestazione assicurativa.

La soluzione sopra illustrata può valere anche nel caso di offerta di coperture assicurative accessorie all'erogazione di mutui per l'acquisto di immobili, che assicurino la preservazione del valore economico del bene acquistato o prevedano coperture assicurative riferite al mutuatario che abbiano la finalità di garantire il recupero del credito; ciò sempre a condizione che l'attività di intermediazione assicurativa venga svolta da un soggetto specificamente individuato come responsabile dell'attività intermediativa, dovendo lo stesso conseguentemente iscriversi nella sezione E quale collaboratore dell'intermediario di cui alla sezioni A, B o D con i connessi obblighi di legge (formazione professionale, responsabilità patrimoniale dell'intermediario).

Resta ferma la facoltà di questo soggetto di avvalersi, nei limiti sopra precisati, di commessi o ausiliari.

Quanto al requisito della professionalità necessario ai fini dell'iscrizione nella sezione E, è possibile che i soggetti individuati come responsabili dell'intermediazione assicurativa nei singoli punti di vendita o di erogazione abbiano di fatto svolto tale attività, anche nelle forme di cui all'art. 3, comma 3, in epoca precedente all'entrata in vigore del Regolamento e, dunque, che soddisfino sul piano sostanziale la previsione dell'art. 70, per aver maturato la specifica esperienza nei 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore del citato art. 70. Trattandosi di valutazione da effettuare in concreto, il possesso del requisito in parola può attestarsi unicamente attraverso una apposita dichiarazione dell'intermediario iscritto nella sezione D del Registro con il quale l'intermediario collabora.

Articoli 17 e 21 – Corsi di formazione professionale

1. Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall'ISVAP?

L'ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.

Infatti, il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento ISVAP n. 5/2006 stabiliscono i requisiti minimi della formazione, ma lasciano all'autonomia ed alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l'organizzazione della formazione stessa.

Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni rilasciati da questa Autorità deve ritenersi indebita e sarà opportuno venga qui segnalata.

2. Oltre alla contemporanea presenza nello stesso luogo di docenti e discenti ed alla videoconferenza, esistono altre modalità ritenute idonee ai fini della formazione in aula prevista dal Regolamento?

Sono considerati equivalenti a quelli in aula di cui all'art. 2, lett. j) del Regolamento, tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte dall'evoluzione tecnologica.

Art. 22 – Iscrizione delle società nella sezione E

1. Una società iscritta nella sezione E, che svolge attività di intermediazione al di fuori dei locali di una società iscritta nella sezione A, può avvalersi a sua volta per esercitare tale attività di un'altra società?

Una società iscritta in E non può operare, a sua volta, attraverso altra società per via della preclusione di cui agli artt. 112, comma 5 del Codice delle Assicurazioni e 22, lett. c) del Regolamento.

Nulla esclude, tuttavia, che tale ultima società possa essere iscritta nella sezione E nella veste di collaboratore diretto di un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D.

Art. 23 - Polizza r.c. professionale

1. Il subagente ha l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile?

I subagenti non hanno l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile, atteso che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, essi sono inclusi nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nella sezione A, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

Art. 25 – Procedura di iscrizione

1. Un soggetto che abbia superato la prova di idoneità prevista dall'art. 9 del Regolamento e che è in regola con tutti gli altri adempimenti, può operare subito dopo aver presentato la domanda d'iscrizione o deve attendere la risposta dell'ISVAP? Entro quali tempi l'ISVAP provvederà a dare risposta?

Il soggetto che abbia superato la prova di idoneità deve attendere l'iscrizione da parte dell'ISVAP, in quanto l'Autorità ha il compito di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione stessa. L'ISVAP si pronuncia sulla domanda nel termine massimo di 90 giorni.

Il regime attuale non si discosta dal precedente nel quale la possibilità di dare avvio all'attività di agente o di broker era comunque subordinata all'iscrizione nei relativi Albi.

Art. 38 - Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento con cadenza annuale può essere effettuato facendo riferimento all'anno solare? Per i primi soggetti iscritti nel Registro quando va effettuato il primo aggiornamento professionale?

Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell'attività di aggiornamento professionale, si ritiene di poter consentire che l'adempimento annuale dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento sia effettuato facendo riferimento all'anno solare.

La prima cadenza dell'obbligo di aggiornamento professionale conseguente all'entrata in vigore del Regolamento, si deve intendere riferita all'anno 2008.

Roma, 2 aprile 2007.